

Codice A1814B

D.D. 18 novembre 2024, n. 2428

Concessione demaniale per uso agricolo di mq. 48.307,00 sita in sponda destra del Fiume Tanaro nei Comuni di Asti al Fg.111 ant. Mpp. 114-115-116-117-121-382-383 e di Azzano d'Asti al Fg.6 ant.mpp. 37-222 - RICHIEDENTE: Azienda Agricola PAVESE GIANLUCA (Cod. Soggetto 390713) - Deposito cauzionale, Accertamento di € 1.808,00 (Cap. 64730/2024) e Impegno di € 1.808,00 (Cap. 442030/2024). Cod. pratica ATSE95.



ATTO DD 2428/A1814B/2024

DEL 18/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Concessione demaniale per uso agricolo di mq. 48.307,00 sita in sponda destra del Fiume Tanaro nei Comuni di Asti al Fg.111 ant. Mpp. 114-115-116-117-121-382-383 e di Azzano d'Asti al Fg.6 ant.mpp. 37-222 – RICHIEDENTE: Azienda Agricola PAVESE GIANLUCA (Cod. Soggetto 390713) - Deposito cauzionale, Accertamento di € 1.808,00 (Cap. 64730/2024) e Impegno di € 1.808,0 (Cap. 442030/2024). Cod. pratica ATSE95.

Con nota prot. n°35451 del 19/07/2024 l' Azienda Agricola PAVESE GIANLUCA (P.IVA: 01608480057) con sede in fraz. Montemarzo, 32 – 14100 Asti (AT) ha presentato la domanda di concessione demaniale per per uso agricolo di mq. 48.307,00 sita in sponda destra del Fiume Tanaro nei Comuni di Asti al Fg.111 ant. Mpp. 114-115-116-117-121-382-383 e di Azzano d'Asti al Fg.6 ant.mpp. 37-222, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'utilizzo dell'area demaniale richiesta per la durata di anni nove sarà utilizzata per la coltivazione di cereali a rotazione, nella fattispecie mais in avvicendamento con soia, frumento tenero e girasole nella relazione tecnica a firma del Dott. Agronomo Mauro Rangone.

Il settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") - ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n.36438 del 25/07/2024.

In seguito alla pubblicazione, per 15 giorni consecutivi, dell'avviso della presentazione della domanda di concessione per l'uso di pertinenze idrauliche all'albo pretorio telematico dei comuni di Asti e Azzano d'Asti non sono pervenute domande concorrenti .

L'area richiesta ricade in fascia fluviale A del Pai e compatibilmente a quanto previsto dall'art.10. comma 2, lettera a) del regolamento regionale n.10/R/2022, la Regione esprime il parere di

compatibilità sul progetto di gestione allegato all'istanza.

Visto il parere favorevole espresso sul piano di gestione acquisito al protocollo regionale con ns. nota prot.47092 del 9/10/2024 espresso dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Tecnico Piemonte Sud di Alessandria.

Acquisito il nulla osta idraulico PIAT1550 rilasciato dall'AIPO Ufficio Operativo di Alessandria con ns. nota n. 51221 del 30/10/2024 allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 9 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art.12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare ed a versare i ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso e la cauzione nell'esercizio **2024**, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

Il canone annuo è determinato in Euro 904,00 (novecentoquattro/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla d.d. n. 3928 del 28.12.2021.

Dato atto che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto.

Contestualmente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art.5, comma 1, del regolamento sono state versate le spese di istruttoria pari €150,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay, associate all'accertamento contabile 368/24 sul capitolo 31225.

Considerato che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall'art. 11 del regolamento può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o assicurativa o tramite modalità PagoPA a favore della Regione Piemonte.

Preso atto che l'Azienda Agricola Pavese Gianluca (Codice Soggetto 390713) ha scelto di eseguire il versamento del deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte con modalità PagoPA.

Verificato che l'Azienda Agricola Pavese Gianluca (Codice Soggetto 390713) deve corrispondere l'importo totale di Euro 1.883,00(Euro milleottocentottantatre/00), di cui:

- Euro 1.808,00 dovuti a titolo di deposito cauzionale;
- Euro 75,00 dovuti a titolo di ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso (ratei mensili fino al 31 dicembre dalla data della presente determina ai sensi dell'art.24 del regolamento)

Ritenuto:

- di accertare l'importo di Euro 1.808,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, dovuti dall'Azienda Agricola Pavese (Codice Soggetto 390713) a titolo di deposito cauzionale;

- di impegnare, a favore dell'Azienda Agricola Pavese (Codice Soggetto 390713) la somma di Euro 1.808,00 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta;

Allo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l'emissione di un atto dirigenziale da parte del Settore Tecnico regionale – Alessandria e Asti, a seguito della richiesta dell'interessato della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento.

L'importo di Euro 75,00, dovuto a titolo di ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso verrà incassato sull'accertamento n. 363/2024 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024 (Codice Soggetto n. 128705).

Dato atto della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi Euro 1.883,00, riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dall'Azienda Agricola Pavese (Codice Soggetto 390713) a titolo di deposito cauzionale, di ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente determinazione, con la D.D. n. 3178/A1800/2023, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

All'Azienda Agricola Pavese (Codice Soggetto 390713) verrà inviato un avviso di pagamento contenente un Codice IUUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione, che sarà unica e non frazionata.

L'accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi.

Verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n.523/1904;
- artt. 17 e 18 della Legge regionale n.23/2008;
- Legge regionale n.20/2002 e la Legge regionale n.12/2004;
- Decreto Legislativo n.118/2011;
- D. Lgs. 33/2013;
- D.D. n. 431 del 23/02/2016;
- Regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021;

- Regolamento regionale n. 10/R/2022;
- Regolamento regionale n. 11 del 21 dicembre 2023 di modifica al regolamento regionale di contabilità n. 9/2021;
- Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.";
- Legge regionale 01 agosto 2024, n. 20 "Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n. 46-117 del 2 agosto 2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";

determina

di concedere all' Azienda Agricola PAVESE GIANLUCA (P.IVA: 01608480057) con sede in fraz. Montemarzo, 32 – 14100 Asti (AT) l'occupazione demaniale per per uso agricolo di mq. 48.307,00 sita in sponda destra del Fiume Tanaro nei Comuni di Asti al Fg.111 ant. Mpp. 114-115-116-117-121-382-383 e di Azzano d'Asti al Fg.6 ant.mpp. 37-222, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa e secondo quanto stabilito nel nulla osta idraulico PIAT1550 rilasciato dall'AIPO Ufficio Operativo di Alessandria con ns. nota n. 51221 del 30/10/2024 allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

- di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento e previa sottoscrizione del verbale di consegna;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 9 fino al 31/12/2033, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che il canone annuo, fissato in € 904,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso;

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di accertare l'importo di Euro 1.808,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, dovuti dall'Azienda Agricola Pavese (Codice Soggetto 390713) a titolo di deposito cauzionale, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di impegnare, a favore dell'Azienda Agricola Pavese (Codice Soggetto 390713) la somma di Euro 1.808,00 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano i presupposti;

- di incassare la somma di Euro 75,00 dovuta dall'Azienda Agricola Pavese (Codice Soggetto 390713), a titolo di ratei mensili del canone demaniale per l'anno in corso - sull'accertamento n. 363/2024 del capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024 cod. ben. n. 128705;

- di dare atto che l'importo di € 150,00, per spese istruttoria, è stato introitato sul capitolo 31225 del bilancio 2024;

Si attesta che l'accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore
Basile Raffaella

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. N.O._aipo_1550AT_SE95.pdf
2. schema_disciplinare_pertinenze_SE95_ALLEGATO_DD.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Prot. n. (*) _____

Alessandria, (*) _____

(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: A, 6.10.20/02_Pidr/A/675/2024/A/PIAT1550/5

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti
Piazza Turati, 4 – 15121 Alessandria
PEC: tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: PIAT1550 – AT-SE-95 – Richiesta di concessione area demaniale per uso agricolo di 48'307 mq sita in sponda destra del fiume Tanaro nei Comuni di Asti e Azzano d'Asti (AT)

Ditta: Azienda Agricola Pavese Gianluca

Il sottoscritto Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale, vista la domanda pervenuta da codesto Settore Tecnico Regionale Prot. n. 36434 del 25.07.2024 (acquisita al Prot. AIPo n. 21138 del 25.07.2024), con la quale si richiede il nulla osta idraulico in merito alla richiesta dell'Azienda Agricola Pavese Gianluca, per concessione per utilizzo di area demaniale di mq 48'307,00 ad uso agricolo, in sponda destra del fiume Tanaro, nei Comuni di Asti e Azzano d'Asti (AT)

ESAMINATA la documentazione allegata alla succitata nota e depositata agli atti della scrivente Agenzia;

VISTO il contributo tecnico finalizzato all'espressione del parere di compatibilità sul progetto di gestione di cui all'art. 32, comma c delle Norme di Attuazione del PAI rilasciato dal Settore Tecnico Piemonte Sud trasmesso da codesto spett.le Ente con nota Prot. 47828 del 14.10.2024 (acquisita al Prot. AIPo n. 28980 del 14.10.2024);

PREMESSO CHE:

- l'area demaniale richiesta in concessione risulta individuata catastalmente parte sul Foglio 111 e 102 del Comune di Asti priva di numero di mappale e parte sul foglio 6 del comune di Azzano d'Asti (AT) priva di numero di mappale;
- le aree demaniali richieste in concessione ricadono in fascia fluviale A del PAI;
- in sintesi, il programma di gestione di utilizzo dell'area demaniale prevede:
 - circa 33'813,00 mq destinati a seminativo a rotazione;
 - circa 14'494,00 mq area naturale ad evoluzione controllata;
- il tratto di corso d'acqua in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 6 delle N.T.A. del PAI, **non ricade** nei *"...tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I - Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti..."* che detta per il torrente Belbo la fine della delimitazione con il ponte in Comune di Oviglio;

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n° 523 del 25.07.1904;

VISTO il PAI e le sue Norme di attuazione;

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Alessandria
Piazza Turati 4, 15121 Alessandria
Tel.0131-254095 fax 0131-260195

www.agenziapo.it

ufficio-al@agenziapo.it PEC: ufficio-al@cert.agenziapo.it

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI, ai sensi del
soprarichiamato T.U. 523/1904 e del P.A.I.,**

alla concessione per utilizzo di area demaniale per come sopra individuata, ad uso agricolo, in sponda destra del fiume Tanaro nei Comuni di Asti e Azzano d'Asti (AT), e per come indicato nella documentazione tecnica allegata all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. sono comunque fatte salve le prescrizioni impartite dalla Regione Piemonte Settore Tecnico Piemonte Sud, per quanto di competenza, in relazione al progetto di gestione ai sensi dell'art. 32, comma c delle Norme di Attuazione del PAI contenute nel succitato contributo tecnico;
2. dovrà essere garantito, per tutta la durata della concessione che verrà assegnata, con relativo onere a carico del concessionario quanto disposto:
 - a. dall'art. 96 comma f del Regio Decreto 523/1904: *“Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:
f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi.”;*
 - b. dall'art. 29, comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, prevede: *“sono vietate per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente...”.*

Qualora l'evoluzione naturale del corso d'acqua dovesse comportare dinamiche di divagazione tali da ridurre la fascia ripariale minima sopra citata, la distanza della coltivazione dovrà essere adeguatamente arretrata, con onere a carico dello stesso concessionario di ripristinare e mantenere la stessa fascia tampone per una larghezza minima di mt 10,00 dal nuovo ciglio di sponda, ai sensi dell'art. 29 comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, con spostamento delle relative aree in fruizione al di fuori della nuova fascia ricostituita;

3. sono da osservare tutti i divieti di cui all'art. 96 del T.U. 523/1904;
 4. dove sono presenti soprassuoli naturaliformi, quali boschi o altre formazioni arboree, formazioni arbustive ed anche erbacee con specie in prevalenza autoctone, non è possibile la riconversione a coltura agricola. Pertanto, si richiede nella fascia ripariale arboreo-arbustiva esistente di conservare le emergenze naturali presenti e possibilmente potenziarle;
 5. in nessun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, e/o delle eventuali opere idrauliche presenti sull'area richiesta in concessione, con rispetto assoluto del divieto di cui al comma f) del sopra citato art. 96 a ridosso delle relative fasce di rispetto di queste ultime;
 6. per l'eventuale taglio della vegetazione lo stesso dovrà essere effettuato in maniera selettiva nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 37 del succitato Regolamento Forestale, dando preferenza al taglio di quelle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e/o essere fluite dalla corrente idrica in concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena, e comunque sempre secondo le disposizioni che saranno indicate da Codesto Settore Regionale, restando salva comunque la facoltà di procedere con i necessari tagli per il contenimento delle specie esotiche invasive nella misura strettamente necessaria;
- si rammenta, ad ogni buon fine, che:
- nelle Norme Tecniche di Attuazione del PAI all'art. 29 comma 2 d), viene disposto che debba essere mantenuta una fascia di ampiezza pari ad almeno 10 metri dal ciglio di sponda per assicurare il mantenimento o ripristino di una fascia continua avente funzione di stabilizzazione delle sponde e di riduzione della velocità della corrente. Qualora l'evoluzione naturale del corso d'acqua dovesse comportare dinamiche di divagazione tali da ridurre la fascia ripariale minima sopra citata, la distanza della coltivazione dovrà essere adeguatamente arretrata, con onere a carico dello stesso

concessionario di ripristinare e mantenere la stessa fascia tampone per una larghezza minima di mt 10,00 dal nuovo ciglio di sponda, ai sensi dell'art. 29 comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, con spostamento delle relative aree in fruizione al di fuori della nuova fascia ricostituita;

7. dovrà essere garantito il regolare deflusso naturale delle acque e l'uso dell'area non dovrà comunque ostacolare né modificare gli eventuali processi di mobilità morfologica complessiva del corso d'acqua che potranno verificarsi durante i futuri eventi di piena;
8. dopo ogni evento di piena il concessionario dovrà verificare la necessità di intervenire sulle aree in concessione per rimuovere eventuale materiale legnoso divelto e/o flottante depositatosi sulle stesse, intervenendo anche con tagli e rimozione della vegetazione gravemente compromessa (piante inclinate e/o instabili), rimuovendo tutte le possibili cause che potrebbero determinare ostacolo al libero deflusso delle acque;
9. l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta Concessionaria;
10. in generale è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, asportare e trasportare materiali inerti fuori dallo stesso e dalle aree demaniali in concessione, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso e nelle aree demaniali in concessione materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi, con obbligo di ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate, salvo diversamente previsto nel presente atto;
11. in nessun caso il Concessionario potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;
12. il richiedente dovrà adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti nelle aree richieste in concessione, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo al relativo monitoraggio dei livelli del corso d'acqua, ed alle necessarie misure di protezione civile, che dovessero rendersi necessarie. L'area dovrà essere sgomberata da personale e mezzi prima che i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, e l'accesso alla stessa dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura del richiedente. Si dovrà prestare la massima attenzione, in generale, ai relativi livelli di allerta riportati nei bollettini di allerta meteo-idrologica e a quelli di previsione delle piene emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte consultabili al link: <https://www.arpa.piemonte.it/bollettini>, cliccando sui relativi bollettini di interesse, l'evoluzione della situazione in tempo reale potrà essere direttamente visualizzata sui siti dedicati della Regione Piemonte, collegandosi al seguente link: <https://www.meteo3r.it/app/public/>, cliccando su "misure", e/o collegandosi al Servizio di Previsione e Monitoraggio di ARPA Piemonte al link: https://rischinaturali.arpa.piemonte.it/rischinaturali/snippets_arpa/allerta/index.html, considerata inoltre la prossimità del bacino idrografico al crinale ligure, si dovrà prestare attenzione anche ai livelli di allerta della Regione Liguria, consultabili al seguente link: <https://allertaliguria.regione.liguria.it/>, adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie. A tale riguardo si fa presente che i links sopra riportati potrebbero subire modifiche e pertanto si dovrà verificarne la relativa validità, ricercando eventualmente i nuovi links;
13. il presente parere, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale;
14. il parere viene rilasciato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia, **salvo i diritti di terzi**, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AiPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
15. per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;

16. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
17. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione, il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente;
18. dovrà essere garantito al personale della scrivente Agenzia, nella sua qualità di Autorità idraulica competente, e/o suoi delegati e/o imprese incaricate, il libero accesso da parte del concessionario all'area demaniale in concessione, anche con mezzi di servizio ed eventuali macchine operatrici, per ogni eventuale esigenza connessa all'effettuazione di interventi manutentivi in alveo e/o sulle relative pertinenze idrauliche, anche su richiesta fatta per le vie brevi dalla scrivente Autorità Idraulica, senza che nulla sia dovuto;
19. l'AIPo si riserva altresì la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, per ogni eventuale successiva esigenza connessa alla necessità di realizzare opere di manutenzione e/o difesa idraulica in alveo e/o sulle sponde e relative pertinenze idrauliche e nelle latitanti aree golenali (adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature/opere di contenimento dei livelli idrici di piena) o alla modifica della vigente pianificazione di bacino. Al verificarsi di tale evenienza il concessionario dovrà predisporre l'immediata restituzione dell'area demaniale in concessione provvedendo, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- in caso di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

L'atto di concessione e l'annessa autorizzazione idraulica dell'AIPo dovranno essere inviati, da parte di Codesto Settore Tecnico Regionale, oltre che all'ufficio scrivente, agli organi di polizia per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D.2669/1937 art.15 e del R.D.1775/1933 art.220.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1937.

Distinti Saluti

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale

Dott. Ing. Luca Franzì

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Referenti L. Vattimo - A. Bovone

(N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di Alessandria all'indirizzo PEC di seguito riportato: ufficio-al@cert.agenziapo.it)



Schema di Disciplinare di concessione per occupazione area demaniale per uso agricolo di mq. 48.307,00 sita in sponda destra del Fiume Tanaro nei Comuni di Asti al Fg.111 ant. Mpp. 114-115-116-117-121-382-383 e di Azzano d'Asti al Fg.6 ant.mpp. 37-222 – ATSE95.

RICHIEDENTE: Azienda Agricola PAVESE

Art. 1

Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione per l'occupazione di area demaniale per uso per uso agricolo di mq. 48.307,00 sita in sponda destra del Fiume Tanaro nei Comuni di Asti al Fg.111 ant. Mpp. 114-115-116-117-121-382-383 e di Azzano d'Asti al Fg.6 ant.mpp. 37-222 come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente

Art. 2

Prescrizioni

La gestione e manutenzione dell'area demaniale deve avvenire nel rispetto delle valutazioni tecnico-idrauliche contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n..... del .././.. , che si intendono qui integralmente richiamate ed espresse nel nulla osta idraulico PIAT1550 rilasciato dall'AIPO Ufficio Operativo di Alessandria con ns. nota n. 51221 del 30/10/2024 .

Art. 3

Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per 9 anni dalla data della determina di concessione fino al 31/12/2033.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4
Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti.

Art. 5
Canone

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari. Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di € 904,00.

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6
Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario ha prestato cauzione a favore della Regione di importo pari a €. 1.088,00.

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7
Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 9
Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso la propria residenza (oppure) presso

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

..... lì,

Firma del concessionario

L'Amministrazione concedente
Il Responsabile del Settore
Ing. Davide Mussa

(firmato in digitale)

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 2428/A1814B/2024 DEL 18/11/2024**

Accertamento N.: 2024/3984

Descrizione: CONCESSIONE DEMANIALE PER USO AGRICOLO DI MQ. 48.307,00 SITA IN SPONDA DESTRA DEL FIUME TANARO NEI COMUNI DI ASTI AL FG.111 ANT. MPP. 114-115-116-117-121-382-383 E DI AZZANO D'ASTI AL FG.6 ANT.MPP. 37-222 - RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA PAVESE GIANLUCA (COD. SOGGETTO 390713) - DEPOSITO CAUZIONALE, ACCERTAMENTO DI € 1.808,00 (CAP. 64730/2024) E IMPEGNO DI € 1.808,00 (CAP. 442030/2024). COD. PRATICA ATSE95.

Importo (€): 1.808,00

Cap.: 64730 / 2024 - DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DELLA PUNTUALE OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO DAL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE, PER L'ESTRAZIONE DI MATERIALE LITOIDE E GLI UTILIZZI DELLE PERTINENZE IDRAULICHE.

Soggetto: Cod. 390713

PdC finanziario: Cod. E.9.02.04.01.001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Tipologia: Cod. 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi

Impegno N.: 2024/25186

Descrizione: CONCESSIONE DEMANIALE PER USO AGRICOLO DI MQ. 48.307,00 SITA IN SPONDA DESTRA DEL FIUME TANARO NEI COMUNI DI ASTI AL FG.111 ANT. MPP. 114-115-116-117-121-382-383 E DI AZZANO D'ASTI AL FG.6 ANT.MPP. 37-222 - RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA PAVESE GIANLUCA (COD. SOGGETTO 390713) - DEPOSITO CAUZIONALE, ACCERTAMENTO DI € 1.808,00 (CAP. 64730/2024) E IMPEGNO DI € 1.808,00 (CAP. 442030/2024). COD. PRATICA ATSE95.

Importo (€): 1.808,00

Cap.: 442030 / 2024 - RESTITUZIONE DELLE CAUZIONI VERSATE A GARANZIA DELLA PUNTUALE OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO DAL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE, PER L'ESTRAZIONE DI MATERIALE LITOIDE E GLI UTILIZZI DELLE PERTINENZE IDRAULICHE

Macro-aggregato: Cod. 7020000 - Uscite per conto terzi

Soggetto: Cod. 390713

PdC finanziario: Cod. U.7.02.04.02.001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Missione: Cod. 99 - Servizi per conto terzi

Programma: Cod. 9901 - Servizi per conto terzi e Partite di giro